

EDILI (COOPERATIVE) - ACCR(24/02/98)

Armonizzazione retributiva

Al fine di dare attuazione all'impegno reciprocamente assunto di assicurare l'omogeneità dei costi contrattuali per tutte le imprese del settore edile, le parti convengono quanto segue:

1) la seconda tranche degli aumenti retributivi definiti con l'Accordo del 23.4.1997 (art. 2, punto 2 e relativa tabella allegata) verrà corrisposta con decorrenza 1 ottobre 1998 (1.10.1998);

2) la terza tranche degli aumenti retributivi definiti con l'Accordo del 23.4.1997 (art. 2, punto 3 e relativa tabella allegata) sarà corrisposta a titolo di incremento di minimo tabellare con decorrenza 1 giugno 1999 (1.6.1999).

Resta inteso che, se in sede di rinnovo del C.C.N.L. 6.7.1995 si dovessero determinare le condizioni per l'applicazione della indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo 23.7.1993, l'incremento di cui al comma precedente è da ritenersi comprensivo, fino a concorrenza, della succitata indennità.

Secondo livello di contrattazione collettiva

L'importo massimo di cui al terzo comma dell'art. 3 dell'Accordo 23.4.1997 è elevato dal 6% al 7% dei minimi tabellari (paga base) in vigore alla data dell'1.7.1997.

Ipotesi di accordo di reciprocità

1. In attuazione dell'art. 37 della Legge n. 109/94, allo scopo di favorire la mobilità interaziendale dei lavoratori, si conviene la seguente disciplina sulla reciprocità tra le Casse Edili derivanti dai C.C.N.L. del settore edile, stipulati con le OO.SS. sottoscritte.

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica alle Casse Edili riconosciute dalle parti nazionali sottoscritte e che abbiano le seguenti caratteristiche:

siano emanazione di C.C.N.L. e costituiti per effetto di contratti integrativi territoriali con conseguenti assetti bilaterali e partecipazione di tutte le parti contraenti, con statuti e regolamenti simili e costi perequati rispetto a quelli delle casse edili costituite dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Entro il 30 aprile 1998, sentite le organizzazioni territoriali competenti, le parti si riservano di indicare gli organismi che corrispondono ai requisiti suddetti.

La disciplina della reciprocità è materia di competenza dell'autonomia collettiva nazionale. Per quanto riguarda la sua applicazione, in riferimento all'APEO e all'APES, vale quanto di seguito previsto.

2. La reciprocità si applica alle prestazioni per Anzianità Professionale Edile (APE) a partire da quella da erogarsi entro maggio 1998 e successive ed alle prestazioni di Anzianità Professionale Edile Straordinaria (APES) per gli eventi successivi al 30 settembre 1997.

La reciprocità è riconosciuta secondo modalità di armonizzazione tra le analoghe discipline pattuite con le OO.SS. sottoscritte.

Tale compito viene demandato alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili di cui al punto 5 del

presente accordo.

3. Ai fini della maturazione del requisito stabilito per l'APE dal paragrafo 2 dell'apposito regolamento (allegato D del C.C.N.L. 6 luglio 1995), a partire dal biennio - 1 ottobre 1995 - 30 settembre 1997 - si cumulano le ore di cui al paragrafo 6 dello stesso regolamento, registrate presso le varie Casse Edili.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal paragrafo 3 e dalle tabelle in calce al suddetto regolamento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle stesse erogazioni percepite nelle altre Casse nella misura del 50% per le erogazioni 1998, 1999 e 2000, e nella misura del 100% per quelle successive (con un arrotondamento delle frazioni all'unità inferiore).

La prestazione è a carico della Cassa Edile cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito, salvo quanto previsto dal comma seguente:

qualora l'operaio, nel secondo biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, abbia ore di lavoro registrate presso altre Casse Edili, la prestazione è ripartita tra le diverse Casse in maniera proporzionale alle ore di lavoro prestate e coperte da contribuzione e la prestazione medesima viene erogata direttamente, per l'importo di loro competenza, dalle Casse medesime.

4. L'operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni di APE percepite o maturate negli otto (per l'anno 1997) o dieci anni precedenti l'evento, presso le diverse Casse Edili.

La prestazione è erogata dalla Cassa presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'evento.

Salvo il caso che il passaggio tra le diverse Casse sia dovuto a recesso dell'impresa, la Cassa Edile cui compete l'erogazione, dedurrà, dall'importo della prestazione calcolata a norma del primo comma del presente paragrafo, la quota pari al cinquanta per cento dell'importo della prestazione APES derivante dalle erogazioni APE percepite nei diversi anni precedenti l'evento.

Tale quota dedotta, resta a carico delle Casse presso le quali sono state effettuate le erogazioni coperte dai relativi contributi, le quali ultime provvederanno a corrispondere direttamente la quota in questione all'operaio interessato.

5. Le parti si impegnano a costituire una commissione nazionale paritetica interassociativa di settore per le Casse Edili con il compito di stabilire le modalità di applicazione della presente normativa, con particolare riferimento alle diverse discipline in materia pattuite, nonché alle difformi condizioni concordate, nei contratti e nei regolamenti, con le OO.SS. sottoscritte; e ciò al fine di addivenire ad un'equa armonizzazione delle stesse e per trovare una effettiva applicazione della Reciprocità. Le Parti, nel riconfermare quanto previsto dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 61 del C.C.N.L. 6.7.1995, impegnano la suddetta commissione ad esaminare l'applicazione.

6. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare squilibri di ordine finanziario.

7. La presente disciplina della reciprocità si applica a condizione che analoga intesa sia stipulata dalle Organizzazioni Sindacali sottoscritte con le Associazioni datoriali competenti ad impegnare le rispettive Casse Edili riconosciute, salvo i casi di immediata operatività.

Prestazione per ape straordinaria - Coefficienti

tra
AICPL - AGCI, ANCP - LEGACOO, FEDERLAVORO e SERVIZI - CCI

e
FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL

si conviene quanto segue:

Per la prestazione APE straordinaria per eventi successivi al 31 dicembre 1996, il coefficiente di cui alla lettera c) del paragrafo 2) dell'accordo 28 ottobre 1987 è stabilito come segue:

Anno	Coefficiente
1997	8
1998	8
1999	7
2000	6
2001	5
2002	4
2003	3

La prestazione per APE straordinaria cesserà definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003.

Per le prestazioni di cui sopra il periodo di riferimento di cui alla lettera a) del paragrafo 2) dell'Accordo Nazionale 28 ottobre 1987 è stabilito in otto anni per l'anno 1997, con divisione per otto del relativo ammontare globale delle prestazioni APE ordinaria; per gli anni successivi (1998 - 2003) il periodo medesimo è stabilito in dieci anni, con divisione per dieci del relativo ammontare globale delle prestazioni per APE ordinaria.

La percentuale contenuta nell'ultimo periodo del paragrafo 2) dell'Accordo 28 ottobre 1987 è stabilita nel 70%.

Le percentuali di cui al comma 3 del paragrafo III dell'Accordo Nazionale 9 aprile 1991 sono fissate nella misura dell'1,30% per l'anno 1997 ed in proporzione con il decremento dei coefficienti per gli anni successivi.

Le competenti organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno ad adeguare la misura del contributo APES in relazione alle innovazioni di cui sopra, tenendo conto delle esigenze della gestione.

Le parti sottoscritte si impegnano a procedere entro il 31 luglio 1997 ad una rilevazione dell'andamento dell'anzianità professionale edile ordinaria ed alla eventuale conseguente revisione del regolamento.

Previdenza complementare

Ad integrazione dell'art. 4 ("Previdenza complementare") dell'Accordo del 23.4.1997 le parti concordano di procedere entro il 31.12.1999 alla verifica dell'andamento dell'istituto della previdenza complementare, al fine di valutare - nel quadro complessivo della struttura e della dinamica del costo del lavoro e dell'inflazione programmata e in un contesto di uniforme applicazione da parte dei diversi soggetti contrattuali del settore edile - le condizioni per un aumento paritetico fino alla misura massima dello 0,50% dei contributi (diversi dalla quota di TFR) previsti dall'art. 4 predetto rispettivamente a carico dell'impresa e del lavoratore iscritto alla previdenza complementare.

Nota a verbale

parti inoltre valuteranno, nell'ambito del progetto di previdenza complementare in via di definizione confederale tra cooperazione e sindacato, eventuali esigenze di specificità relative ai lavoratori dipendenti delle cooperative edili.